

Infortunio in itinere

venerdì 19 gennaio 2007 11.23

Riteniamo utile segnalare agli Associati una recente sentenza (17/1/2007 n. 995) della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione riguardante l'indennizzo per l'infortunio avvenuto durante il percorso per recarsi al posto di lavoro (in itinere) con utilizzo di mezzo proprio. La sentenza, nel ribadire come il mezzo pubblico rappresenti lo strumento normale per la mobilità delle persone, in quanto comporta il minimo grado di esposizione al rischio della strada, non riconosce l'indennizzabilità dell'infortunio se l'utilizzo dell'auto privata è avvenuto per maggiori comodità o minori disagi (nella fattispecie un risparmio di tempo di circa 40 minuti giudicato di modesta entità e quindi tollerabile).

La ratio è che tale minor disagio non può essere posto a carico della collettività con l'intervento solidaristico del risarcimento; ciò può avvenire solo se viene dimostrato che vi è una effettiva necessità rispondente a "esigenze tutelate dall'ordinamento", quali anche "un più intenso legame con la comunità familiare o la maggiore efficienza delle prestazioni", ma solo nel caso che il vantaggio nell'uso del mezzo privato sia notevolmente significativo o reso necessario dall'assenza di mezzi pubblici.

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli